

TI_GERICHTE 11.2017.91 vom 27. Mai 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-05-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2017.91

FR: TI_GERICHTE 11.2017.91 du 27 mai 2019

IT: TI_GERICHTE 11.2017.91 del 27 maggio 2019

Regeste

Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari per moglie e figlia

Erwägungen

E. 1

L e misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione della sentenza (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiungeva almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove appena si consideri l'entità dei contributi chiesti dalla figlia e dalla madre davanti al Pretore aggiunto, di durata incerta e da calcolare perciò sull'arco di vent'anni (art. 92 cpv. 2 CPC; cfr. sentenza del Tribunale federale 5A_689/2008 dell'11 febbraio 2009, consid. 1.2). Riguardo alla tempestività del rimedio giuridico, la sentenza impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'istante il 4 ottobre 2017. Introdotto il 12 ottobre 2017, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.

E. 2

All'appello l'istante allega copia di una raccomandata del 27 settembre 2017 con cui dal 1° luglio [sic] 2017 la Cassa federale di compensazione CFC invita _____ a versare l'assegno familiare cantonale di fr. 200.– mensili per S_____ direttamente alla madre. Ora, documenti relativi alla situazione di figli minorenni – come in concreto – sono sempre ammissibili in appello, senza riguardo ai presupposti dell'art. 317 cpv. 1 CPC (DTF 144 III 349). Nella misura in cui potrà risultare di rilievo ai fini del giudizio, il documento prodotto da AP 1 sarà quindi considerato in appresso.

E. 3

Litigioso rimane nella fattispecie il contributo alimentare per moglie e figlia. A tal fine il Pretore aggiunto ha accertato il reddito del marito in fr. 7000.– netti mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3320.– arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 1500.–, cassa malati fr. 261.05, imposte fr. 360.–: sentenza impugnata, consid. 4c). Quanto alla moglie, egli ne ha calcolato il reddito in fr. 3860.– netti mensili (fr. 47 069.– nel 2015, fr. 42 960.– nel 2016, fr. 4075.– mensili in media dal gennaio al marzo del 2017) e il fabbisogno minimo in fr. 3140.– arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 305.– [già dedotta la quota compresa nel fabbisogno in denaro della figlia], cassa malati fr. 260.15, assicurazione RC e dell'economia domestica fr. 48.30, contributo “pilastro 3A” fr. 564.–, assicurazione sulla vita [“pilastro 3B”] fr. 250.–, imposte fr. 360.–: sentenza impugnata, consid. 4d). Posto ciò, il Pretore aggiunto ha stimato il fabbisogno in denaro della figlia

sulla scorta della tabella 2016 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo in fr. 1105.– mensili dal 1° novembre al 31 dicembre 2016 (dopo avere adattato il costo dell'alloggio a quello effettivo e avere tolto la metà della posta per “cura e educazione”, prestata in natura dalla madre, come pure l'assegno familiare, compreso nella tabella). Dal 1° gennaio 2017, entrato in vigore il nuovo diritto sul mantenimento dei figli, il primo giudice ha stimato il fabbisogno in denaro di S_____ sulla scorta della tabella 2017 in fr. 710.– mensili fino al 31 marzo 2020 (dopo avere adattato il costo dell'alloggio a quello effettivo e avere tolto l'assegno familiare) e in fr. 1010.– mensili dal 1° aprile 2020 (mese successivo al compimento del 13° compleanno) sulla base degli stessi criteri. A tali importi egli ha addizionato, dal 1° gennaio 2017, un contributo di accudimento di fr. 215.– mensili (fr. 90.– per pasti fuori casa e fr. 125.– per cura prestata da terzi), onde un fabbisogno complessivo della figlia di fr. 925.– mensili dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2020, di fr. 1225.– mensili dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2023 e di fr. 1010.– mensili dal 1° aprile 2023 in poi (sentenza impugnata, consid. 4e). Nelle condizioni descritte, dedotto dal totale dei redditi coniugali il fabbisogno della famiglia, il primo giudice ha constatato nel bilancio familiare un'eccedenza di fr. 3295.– mensili che ha suddiviso a metà fra i coniugi. Egli ha preso atto nondimeno che, cumulando tale mezza eccedenza al fabbisogno minimo della moglie, pur deducendo il reddito proprio di quest'ultima, il contributo alimentare per la medesima risultava più alto di quanto richiesto. Ha limitato perciò l'ammontare del contributo in questione all'entità della domanda, fissandolo in fr. 775.– mensili dal 1° novembre 2016 al 24 marzo 2019 e in fr. 625.– mensili dal 25 marzo 2019 in poi. Riguardo al contributo alimentare per S_____, il Pretore aggiunto lo ha posto interamente a carico del convenuto, rilevando che questi beneficia di maggiore disponibilità finanziaria rispetto all'istante, la quale presta alla figlia anche cura e educazione in natura (sentenza impugnata, consid. 4g).

E. 4

Controverso è anzitutto il reddito dell'appellante che il Pretore aggiunto ha accertato in fr. 3860.– mensili (fr. 47 069.– nel 2015, fr. 42 960.– nel 2016, fr. 4075.– mensili in media dal gennaio al marzo del 2017). L'interessata sostiene ch'esso va determinato in fr. 3787.40 mensili, ovvero fr. 47 069.– nel 2015, fr. 42 960.– nel 2016, fr. 4521.90 nel gennaio del 2017, fr. 4220.95 nel febbraio del 2017 e fr. 3488.85 nel marzo del 2017, diviso per 27 mesi. a) Per costante giurisprudenza il reddito di un dipendente è, di regola, quello conseguito al momento del giudizio (RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 con richiami), intendendosi con ciò il guadagno realizzato nell'ultimo anno oggetto dell'istruttoria (I CCA, sentenza inc. 11.2013.106 del 6 luglio 2016, consid. 11a). Esso comprende la quota di tredicesima e le eventuali indennità supplementari (gratifiche, provvigioni, bonus, partecipazioni agli utili, mance e indennità straordinarie o per altri incarichi) se costituiscono un'entrata regolare (RtiD I-2007 pag. 739 consid. 5). Introiti aleatori, temporanei o contingenti, come eventuali entrate occasionali, fortuite o con soluzione di continuità non entrano in linea di conto. Trattandosi di un lavoratore dipendente, la media dei redditi calcolata sull'arco di più anni non è invece – salvo forti oscillazioni – un criterio pertinente (I CCA, sentenza inc. 11.2017.66 del 27 novembre 2018, consid. 4a). b) Nella fattispecie il guadagno conseguito dall'appellante nell'ultimo anno oggetto dell'istruttoria si articola su nove mesi del 2016 e sui primi tre mesi del 2017. Il reddito annuo del 2016 è stato accertato dall'autorità fiscale in fr. 42 960.– (doc. Q). La media di nove mesi è pertanto di fr. 32 220.–, cui si aggiungono i primi tre mesi del 2017: fr. 4521.90 in gennaio,

fr. 4220.95 in febbraio e fr. 3488.85 in marzo (doc. P). Suddiviso su 12 mesi, lo stipendio medio risulta così di fr. 3705.– mensili (arrotondati). L'istante riconoscendo nell'appello un introito medio di fr. 3787.40 mensili, non v'è ragione di scostarsi da tale ammissione. D'altro lato le entrate dell'appellante non denotano forti oscillazioni, suscettibili di giustificare una media pluriennale delle entrate come quella operata dal Pretore aggiunto. Al proposito l'appello si rivela perciò provvisto di buon diritto.

E. 5

L'appellante contesta anche il proprio fabbisogno minimo, che chiede di portare da fr. 3140.– (arrotondati) a fr. 3585.55 mensili aggiungendo il premio di fr. 60.05 mensili per l'assicurazione RC stabili, il premio di fr. 59.05 per l'assicurazione RC dell'automobile e l'imposta di circolazione di fr. 26.– mensili. Oltre al fabbisogno minimo essa chiede altresì che le sia riconosciuto un importo di almeno fr. 300.– mensili per finanziare le spese legali.

a) Il Pretore aggiunto ha tenuto conto del premio per l'assicurazione RC dello stabile in cui abita AP 1 a _____ facendo rientrare la spesa nel costo dell'alloggio calcolato in fr. 305.– mensili (fr. 460.– mensili, meno la quota di un terzo già compresa nel fabbisogno in denaro della figlia). Dipartendosi dalla deduzione fiscalmente ammessa dall'autorità fiscale per la manutenzione di un'abitazione propria (fr. 160.– mensili), nella quale ha ritenuto compreso appunto il premio dell'assicurazione RC stabili (sentenza impugnata, consid. 4d, pag. 20 verso l'alto con richiamo al doc. J), egli ha ricommisurato tale deduzione aggiungendo fr. 25.– per “tassa fognatura, acqua e rifiuti”, fr. 165.– per i costi di riscaldamento e fr. 106.– per gli interessi ipotecari, giungendo a un totale di fr. 460.– mensili arrotondati. L'appellante rivendica il premio per l'assicurazione RC dello stabile nel proprio fabbisogno minimo, ma con la motivazione del Pretore, il quale ha reputato il premio incluso nel costo dell'alloggio, non si confronta neppure di scorcio. Privo di motivazione (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al riguardo l'appello va dichiarato pertanto irricevibile.

b) Quanto al premio di fr. 59.05 per l'assicurazione RC dell'automobile e all'imposta di circolazione di fr. 26.– mensili, a parere del Pretore aggiunto “i costi relativi all'automobile non sono considerati nel fabbisogno della moglie” perché “anche lei potrà farne [sic] fronte con l'eccedenza a disposizione, una volta coperto il proprio fabbisogno minimo” (sentenza impugnata, consid. 4d, pag. 19 a metà). L'argomentazione è doppiamente erronea. Intanto va ricordato che dopo la separazione ogni coniuge ha diritto di conservare, per quanto possibile, il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica (DTF 140 III 338 consid. 4.2.1). E se durante la vita in comune quel coniuge poteva disporre di un'automobile, l'uso di un veicolo rientra nel suo fabbisogno minimo “allargato” (RtiD I-2010 pag. 699 n. 20c con richiami). In secondo luogo l'appellante fa valere che l'automobile le serve per il lavoro di infermiera su chiamata, ciò che appare verosimile e che nelle osservazioni all'appello il marito non contesta. Ora, un veicolo necessario per l'esercizio di una professione rientra finanche nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (cfr. DTF 140 III 341 consid. 5). Non v'è ragione quindi in concreto per non riconoscere il premio relativo all'assicurazione RC dell'automobile e l'imposta di circolazione nel fabbisogno minimo dell'appellante, che passa da fr. 3140.– a fr. 3225.– mensili (arrotondati).

c) Il Pretore aggiunto non ha riconosciuto all'istante la pretesa di fr. 300.– mensili fatta valere per finanziare le spese di causa, spiegando che un coniuge può avanzare una richiesta simile solo qualora non sia in grado di sopperire ai costi del processo con mezzi propri, una procedura a tutela dell'unione coniugale non consentendo di ottenere dalla controparte una provvigione ad litem. Se il coniuge in questione ha risorse sufficienti, come in concreto, la richiesta non si giustifica (sentenza impugnata, consid. 4h). Su tale

motivazione l'appellante sorvola. Ripete di avere diritto, se non altro per equità, a “una somma di almeno fr. 300.– mensili a copertura delle spese legali”, come se una pretesa siffatta spettasse a chiunque sia coinvolto in una procedura a tutela dell'unione coniugale, ma non discute l'opinione del Pretore aggiunto. Privo una volta ancora di adeguata motivazione, l'appello si rivela anche su questo punto inammissibile.

E. 6

Afferma l'appellante che il costo dell'alloggio riconosciuto dal Pretore aggiunto nel fabbisogno minimo del marito (fr. 1500.– mensili, compresi fr. 200.– di spese accessorie) va ridotto a fr. 1200.–, il convenuto abitando a _____ da sé solo, senza nemmeno l'esigenza di ospitare la figlia, non esercitando egli diritti di visita. Il primo giudice ha rammentato che dopo la separazione entrambi i coniugi hanno il diritto di conservare, per quanto possibile, il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica. Moglie e figlia continuando ad abitare nella casa di _____, anche il marito ha diritto a un trattamento qualitativamente paritario. Ora, sull'uguaglianza di trattamento l'interessata neppure prende posizione. Tanto meno essa rende verosimile che l'appartamento preso in locazione dal marito nella casa della madre a _____ (doc. 1) sia di livello qualitativamente più alto rispetto all'abitazione di _____. Per di più, la spesa di fr. 1500.– mensili è agevolmente sopportabile dal bilancio familiare. In condizioni simili non si giustifica di chiamare il convenuto ad affrontare particolari sacrifici dal profilo logistico.

E. 7

Per quanto attiene al fabbisogno della figlia, l'appellante chiede che vi si includa un contributo di accudimento di fr. 562.– mensili sin dal 1° novembre 2016 e non solo di fr. 215.– mensili dal 1° gennaio 2017. Essa sostiene che la cura e l'educazione di S _____ al 50% le cagiona una perdita di guadagno quantificabile in almeno 20 ore settimanali per le quali essa potrebbe percepire fr. 52.05 orari, pari a fr. 347.– mensili che devono essere sommati ai fr. 215.– mensili calcolati dal Pretore aggiunto. Il contributo alimentare per la figlia va stabilito perciò, a suo avviso, in fr. 1472.30 mensili dal 1° novembre 2016 al 24 marzo 2019 (12° compleanno di S _____), in fr. 1938.– mensili dal 25 marzo 2019 al 24 marzo 2013 (16° compleanno) e in fr. 1376.– mensili dal 25 marzo 2013 fino al termine di una formazione scolastica o professionale adeguata, assegni familiari non compresi (memoriale, capitolo 3.1). a) L a modifica del Codice civile svizzero sul mantenimento del figlio, del 20 marzo 2015 (RU 2014 pag. 357 segg.), si applica anche alle cause già pendenti, ma – contrariamente a quanto chiede l'appellante – solo pro futuro, ossia al sostentamento del figlio dopo il 1° gennaio 2017 (sentenza del Tribunale federale 5A_619/2017 del 14 dicembre 2017 consid. 3.2.2.1, in: FamPra.ch 2018 pag. 587). Ne segue che dal 1° novembre al 31 dicembre 2016 il fabbisogno in denaro di S _____ va fissato ancora secondo le raccomandazioni diramate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira da decenni. A ragione il Pretore aggiunto si è dipartito così dai dati della tabella 2016 che si riferiscono a un figlio unico, riducendo a metà la posta per “cura e educazione” (fornita per il 50% in natura dalla madre), adattando il costo dell'alloggio a quello effettivo dell'istante e deducendo l'assegno familiare di fr. 365.70 mensili percepito da AO 1, onde un fabbisogno in denaro di fr. 1105.– mensili. Sostituire la citata posta per “cura e educazione” già prima del 2017 con il contributo di accudimento previsto dalla legge nuova non entra in linea di conto. b) Dal 1° gennaio 2017 la citata posta per “cura e educazione” è sostituita – come detto – da un “contributo di accudimento”, ovvero da quanto occorre finanziariamente per garantire cura

e educazione al figlio (art. 285 cpv. 2 CC). Se è prestato dal genitore affidatario, l'accudimento consiste in quanto manca a quel genitore per coprire il proprio fabbisogno minimo del diritto esecutivo, importo cui si aggiungono – se le condizioni economiche ciò permettono – i supplementi previsti dal diritto di famiglia (“fabbisogno minimo allargato”: DTF 144 III 386 consid. 7.1.4, ribadito in DTF 144 III 484 consid. 4.1). Se invece il figlio è accudito da terzi, i relativi oneri continuano a essere considerati, come in passato, alla stregua di costi diretti nel fabbisogno in denaro del figlio (FF 2014 pag. 510 in basso; analogamente: DTF 144 III 385 consid. 7.1.3). L'indennità oraria per la pretesa perdita di guadagno avanzata da AP 1 nell'appello non è di conseguenza un criterio di rilievo. Ciò premesso, con un reddito proprio di fr. 3787.40 mensili (sopra, consid. 4b) in concreto la genitrice affidataria risulta in grado di sopperire non solo al proprio minimo esistenziale secondo il diritto esecutivo, ma anche al proprio minimo esistenziale “allargato” di fr. 3225.– secondo il diritto civile (sopra, consid. 5b). Non sussistono dunque i presupposti per riconoscerle un contributo di accudimento. c) Il Pretore aggiunto ha considerato alla stregua di un contributo di mantenimento, nel caso in esame, l'indennità di fr. 40.– mensili che l'istante versa a sua madre per i pranzi preparati a S_____, il costo di fr. 45.– della mensa scolastica, una deduzione di fr. 125.– mensili fiscalmente ammessa per non meglio precisate “spese di cura prestate da terzi per il figlio” e fr. 5.– mensili per “pasti dei figli custoditi da terzi”. Contrariamente a quanto egli reputa, tuttavia, quei fr. 215.– mensili non rientrano nella nozione di “contributo di accudimento”, giacché non riguardano la madre affidataria, ma fanno parte dei costi diretti da conteggiare nel fabbisogno in denaro della figlia. D'altro lato AO 1 non contesta simili spese né l'appellante allega esborsi ulteriori. Nel risultato non v'è ragione dunque di scostarsi dal fabbisogno complessivo di fr. 1105.– mensili che il Pretore aggiunto ha correttamente riconosciuto alla figlia dal 1° novembre al 31 dicembre 2016 né da quello di fr. 925.– mensili correttamente calcolato a decorrere dal 1° gennaio 2017. d) D'ufficio e in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (art. 296 CPC) questa Camera deve intervenire per contro a due livelli. In primo luogo per quanto attiene alla scala dei contributi alimentari, la seconda fascia d'età di un figlio prevista dalle raccomandazioni diramate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo concludendosi al 12° compleanno (in concreto il 25 marzo 2019), non al 13° (fissato dal Pretore aggiunto al 31 marzo 2020). L'altro intervento si impone per quel che è dei costi di fr. 215.– mensili ricondotti erroneamente dal Pretore aggiunto al “contributo di accudimento”, mentre trattandosi di costi diretti da inserire nel fabbisogno in denaro della figlia essi non decadono con la fine dell'accudimento al 16° compleanno di S_____. Può darsi che con il passare del tempo simili spese non siano più necessarie. In tal caso spetterà tuttavia al convenuto chiedere di adattare il contributo alimentare per la figlia alle nuove circostanze (art. 179 cpv. 1 CC). e) In sintesi, apportati i correttivi che precedono, il fabbisogno in denaro della figlia risulta il seguente: – dal 1° novembre al 31 dicembre 2016 : fr. 1105.– mensili (secondo lo stesso calcolo del Pretore aggiunto), assegni familiari di fr. 365.70 non compresi; – dal 1° gennaio 2017 al 25 marzo 2019 (12° compleanno): fr. 925.– mensili (secondo lo stesso calcolo del Pretore aggiunto), assegni familiari di fr. 365.70 non compresi; – dal 26 marzo 2019 fino alla maggiore età o fino al termine della formazione scolastica o professionale : fr. 1225.– mensili (secondo lo stesso calcolo del Pretore aggiunto), assegni familiari di fr. 365.70 non compresi. Non si disconosce che dai 16 anni di S_____ gli assegni familiari passeranno da fr. 200.– a fr. 250.– mensili (art. 3 cpv. 1 lett. b e 5 cpv. 2 LAFam: RS 836.2). La modifica non avrà tuttavia una prevedibile

incidenza nella fattispecie. A i suoi dipendenti infatti la Confederazione concede prestazioni che integrano l'assegno familiare cantonale. In particolare i dipendenti federali hanno diritto di ricevere per il primo figlio, attualmente, un importo annuo di fr. 4063.– meno l'assegno familiare cantonale (art. 51 a cpv. 1 lett. a dell'ordinanza 3 luglio 2011 sul personale federale, RS 172.220.111.3), importo adeguato al rincaro (art. 44 cpv. 2 lett. h della citata ordinanza). Al momento in cui l'assegno familiare di fr. 200.– per S_____ passerà a fr. 250.– mensili (“assegno di formazione”), di conseguenza, si ridurrà di altrettanto la quota elargita dalla Confederazione (fr. 165.70 mensili nel 2017, fr. 167.90 mensili nel 2018 e fr. 170.85 mensili nel 2019).

E. 8

Da tutto quanto precede emerge il seguente quadro del bilancio familiare: Dal 1° novembre al 31 dicembre 2016 reddito del marito fr. 7 000.—
reddito della moglie fr. 3 787.40 fr.

E. 10

Se ne conclude che l'appello merita parziale accoglimento per quanto riguarda il contributo alimentare in favore dell'istante, che aumenta da importi compresi tra fr. 625.– e fr. 775.– mensili fissati dal Pretore aggiunto a importi compresi tra fr. 945.– e fr. 1095.– mensili, ma non agli importi compresi tra fr. 1068.05 e fr. 1349.05 mensili sollecitati in appello. Quanto al contributo alimentare per la figlia, l'appello si rivela destinato all'insuccesso, tranne per quanto concerne il periodo regolato dal Pretore aggiunto dopo il 1° aprile 2023. Nel complesso si giustifica così di porre tre quarti delle spese a carico dell'appellante, con obbligo di rifondere al convenuto, che ha presentato osservazioni tramite un legale, un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (un mezzo dell'indennità piena: v. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). La decisione odierna non influisce apprezzabilmente, invece, sul dispositivo inerente alle spese e alle ripetibili di primo grado (addebitate per un quarto alla moglie e per il resto al marito), ove si pensi che l'entità dei contributi alimentari era solo un aspetto del contenzioso su cui il Pretore aggiunto è stato chiamato a statuire.

E. 11

Per quanto attiene ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF anche considerando il solo ammontare dei contributi alimentari rimasto controverso in secondo grado. Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 6 della sentenza impugnata è riformato come segue: AO 1 è condannato a versare a AP 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari: Dal 1° settembre al 31 dicembre 2016: fr. 1005.– mensili per la moglie e fr. 1105.– mensili per la figlia, assegni familiari di fr. 365.70 non compresi; Dal 1° gennaio 2017 al 25 marzo 2019: fr. 1095.– mensili per la moglie e fr. 925.– mensili per la figlia, assegni familiari di fr. 365.70 non compresi; Dal 26 marzo 2019 fino alla maggiore età della figlia o fino al termine della relativa formazione scolastica o professionale: fr. 945.– mensili per la moglie e fr. 1225.– mensili per la figlia, assegni familiari di fr. 365.70 non compresi. 2. Le spese processuali di fr. 2500.–, da anticipare dall'appellante, sono poste per tre quarti a carico di quest'ultima e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 2000.– per ripetibili ridotte. 3. Notificazione: – avv. ; – avv. . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale di appello II

presidente

La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.